SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 marzo 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 46

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazioni con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica. (Situazione al 31 dicembre 1995).

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione aggiornata al 31 dicembre 1995).

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 31 dicembre 1995).

Da 96A1578 a 96A1580

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 marzo 1996, n. **120**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 484.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1996, N. 15.

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Ai fini della realizzazione di urgenti interventi di restauro, conservazione e valorizzazione concernenti i beni culturali, ivi compresi l'acquisto di beni connessi all'accettazione dell'eredità Bardini di Firenze, l'adeguamento funzionale della sede del museo dell'Accademia di Venezia, del museo degli Argenti di Firenze, del palazzo Barberini di Roma e degli altri musei statali, per completare l'impresa del Vocabolario storico della lingua italiana, per la realizzazione del XIII Congresso dell'Unione internazionale delle scienze preistoriche e protostoriche, per interventi di sistemazione della biblioteca e della villa Farnesina dell'Accademia nazionale dei Lincei, nonché per urgenti e indifferibili interventi di recupero e restauro delle strutture del Duomo di Pavia e per la ricostruzione e ristrutturazione del teatro comunale "Amintore Galli" di Rimini, è autorizzata la spesa di lire 94,8 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché di lire 2 miliardi, quale contributo alla provincia di Forlì-Cesena, per la realizzazione del XIII Congresso dell'Unione internazionale delle scienze preistoriche e protostoriche, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. All'onere della spesa valutato in lire 94,8 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis.* — *1.* È autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1996 a favore del teatro lirico sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto, a titolo di contributo per le celebrazioni del cinquantenario della fondazione del teatro medesimo, nonché per la parziale reintegrazione degli oneri sostenuti per l'organizzazione del concorso internazionale "Orpheus".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3723):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro (DINI) e dal Ministro per i beni culturali e ambientali (PAOLUCCI) il 24 gennaio 1996.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 24 gennaio 1996, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 gennaio 1996.

Esaminato dalla VII commissione il 24 e 31 gennaio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 14 febbraio 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 2551):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 16 febbraio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 febbraio 1996.

Esaminato dalla 7ª commissione il 21 e 28 febbraio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 28 febbraio 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 33.

96G0132

DECRETO-LEGGE 12 marzo 1996, n. **121.**

Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le differenti modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati rispetto a quelle stabilite per le elezioni del Senato della Repubblica hanno ingenerato, nelle precedenti consultazioni politiche, equivoci e disorientamenti nel corpo elettorale, con conseguenti contestazioni, in sede di scrutinio, sulla validità del voto espresso;

Considerato che l'anticipato scioglimento delle Camere non consente al Governo l'esercizio dell'iniziativa legislativa prevista dall'articolo 71 della Costituzione;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di uniformare le modalità di espressione del voto, nonché di evidenziare tali modalità sul manifesto contenente le candidature e le liste di candidati e su ciascuna scheda di votazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277, e dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, n. 2), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista una solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta.».

2. L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — *1.* Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato da lui prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni.».

Art. 2.

1. I manifesti di cui all'articolo 24, primo comma, n. 5), del testo unico recante le leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, n. 9), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, nonché i manifesti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, devono riportare, in calce, a caratteri ben visibili, l'avvertenza che l'elettore può esprimere un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il nominativo o i nominativi dei candidati, nonché il simbolo o i simboli posti a fianco dei nominativi medesimi.

Art. 3.

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante il regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per la elezione della Camera dei deputati, è abrogato.

2. Le tabelle *B* e *D* allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994 sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

3. La tabella *B* allegata al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

TABELLA *A*

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI UNINOMINALI

TABELLA *B*

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO **UN SOLO SEGNO** NEL RETTANGOLO CONTENENTE IL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PREFERITA.
SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI.

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del
(data della elezione)
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

TABELLA *C*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO **UN SOLO SEGNO** NEL RETTANGOLO CONTENENTE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO PREFERITO.
SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI.

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del
(data della elezione)
NOME DELLA REGIONE
COLLEGIO N.

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

96G0146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) ed il sindaco nella persona del sig. Aldo Alessio;

Considerato che, con sentenza pronunciata dal tribunale di Palmi il 21 settembre 1995, confermata dalla corte di appello di Reggio Calabria in data 25 gennaio 1995, il predetto amministratore e stàto dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) e sciolto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Aldo Alessio.

Il citato amministratore, con sentenza pronunciata dal tribunale di Palmi il 21 settembre 1995, confermata dalla corte di appello di Reggio Calabria in data 25 gennaio 1996, è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco per incompatibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell' art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e dal successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria).

Roma, 20 febbraio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1640

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Montella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Montella (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montella (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Esposito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montella (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 gennaio 1996, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 192/13-3/Gab. dal 23 gennaio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montella (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Esposito.

Roma, 14 febbraio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1641

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Segrate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Segrate (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Segrate (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Enrico De Bonfils è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dal comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Segrate (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sedici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09600082-Gab. del 19 gennaio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Segrate (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Enrico De Bonfils.

Roma, 14 febbraio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1642

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellabate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castellabate (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellabate (Salerno) e sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marisa Di Vito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castellabate (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 16 gennaio 1996, da dieci membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4.310/Gab. del 19 gennaio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellabate (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marisa Di Vito.

Roma, 14 febbraio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1643

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Lémie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lémie (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lémie (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Riccardo Acciai è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lémie (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 gennaio 1996, da otto membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. Gab.9600194 del 30 gennaio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lémie (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Riccardo Acciai.

Roma, 14 febbraio 1996

Il Ministro dell'interno. CORONAS

96A1644

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Casnate con Bernate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casnate con Bernate (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri e dal sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casnate con Bernate (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luciano Straniero è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casnate con Bernate (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 novembre 1995, da otto membri del corpo consiliare e dal sindaco che si aggiungono alle precedenti dimissioni rassegnate da un altro componente il civico consesso.

Il prefetto di Como, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4585/Gab. del 29 novembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casnate con Bernate (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luciano Straniero.

Roma, 14 febbraio 1996

Il Ministro dell'interno· CORONAS

96A1645

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Tavigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Tavigliano (Biella), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tavigliano (Biella) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Giuseppe Materia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1996

SCALFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tavigliano (Biella), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 18 gennaio 1996, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Biella, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 246/13-1/Gab. del 22 gennaio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tavigliano (Biella) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Giuseppe Materia.

Roma, 14 febbraio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1646

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Cividate al Piano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Cividate al Piano (Bergamo) ed il sindaco nella persona del signor Francesco Mondini;

Considerato che, in data 30 dicembre 1995, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cividate al Piano (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cividate al Piano (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Mondini.

Il citato amministratore, in data 30 dicembre 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cividate al Piano (Bergamo).

Roma, 26 febbraio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1647

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Guilmi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Guilmi (Chieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guilmi (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Luciano Conti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Guilmi (Chieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Chieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 449/13-Gab. del 6 febbraio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guilmi (Chieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Luciano Conti.

Roma, 26 febbraio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1648

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 novembre 1995.

Direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione delle attività nel settore degli studi e delle ricerche riguardanti il mercato del lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 1, della legge n. 56/87 che stabilisce le funzioni della Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro;

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge n. 108/91, convertito con legge n. 169/91, con il quale viene previsto che la Direzione generale predetta per l'assolvimento dei compiti istituzionali possa avvalersi, oltre che degli osservatori regionali, delle regioni, istituti ed enti interessati, mediante apposite convenzioni;

Visto, inoltre, l'art. 1 del decrto-legge n. 370/83, convertito con legge n. 545/83, con il quale il Ministro è autorizzato alla stipula di convenzioni con ISTAT per l'organizzazione dell'apposito sistema informativo la cui realizzazione è stata successivamente, prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 56/87;

Ritenuta l'esigenza fondamentale per l'amministrazione di proseguire nell'azione di promozione e di realizzazione di mirate iniziative di ricerca finalizzate alla migliore conoscenza dei caratteri evolutivi del mercato del lavoro anche al fine di un affinamento degli strumenti di governo e che conseguentemente debbono essere elaborati progetti finalizzati al monitoraggio e alla valutazione lei fenomeni, che prevedano l'utilizzazione di idonei indicatori e la realizzazione di iniziative a carattere innovativo;

Tenuto conto dell'entità delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 1995 risultanti pari a complessivi 2.003 milioni di lire in conto competenza e residui-capitolo 4602;

EMANA

le seguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione:

I) Le linee di governo delle iniziative di ricerca dovranno perseguire gli obiettivi e realizzare i programmi di seguito specificati:

A) Temi di ricerca e sperimentazione nelle aree, rispettivamente:

dell'incremento dell'intensità occupazionale della crescita competitiva in particolare attraverso forme innovative di contratti di lavoro, nuovi schemi di orario di lavoro e nuove combinazioni di lavoro e tempo libero;

dell'incentivazione dell'occupazione grazie alla riduzione delle componenti non salariali del costo del lavoro in ispecie con riferimento ad alcuni segmenti del lavoro;

della flessibilizzazione salariale, contrattuale e degli orari di lavoro in vista di mantenere ovvero accrescere i livelli occupazionali;

della creazione di nuove opportunità di lavoro attraverso la promozione di iniziative a livello regionale e locale in attività orientate al mercato;

dello studio modelli di sviluppo locale ai fini dell'individuazione e valutazione delle determinanti e delle condizioni dei mercati locali del lavoro che concorrono alla determinazione di risultanze positive con riferimenti ai livelli occupazionali, ai relativi flussi ed ai processi di mobilità;

delle condizioni e degli interventi, misure od azioni per favorire l'inserimento o il reinserimento al lavoro, di categorie di lavoratori delle fasce considerate, dalla vigente legislazione, «deboli» ovvero svantaggiate;

dei nuovi assetti della contrattazione collettiva e relativa valutazione dei riflessi sulla governabilità e gestibilità dei mercati «esterno» ed «interno» del lavoro;

delle dinamiche delle politiche salariali e relativa strumentazione per la verifica della compatibilità con le altre politiche dei redditi;

delle politiche attive e passive del lavoro nella prospettiva della riconsiderazione e valutazione delle politiche degli incentivi per il mantenimento dei livelli occupazionali ovvero per la promozione di nuove opportunità d'impiego;

della modellizzazione e sperimentazione di dispositivi per il monitoraggio e le valutazioni riguardante previsione dei fabbisogni domanda/offerta di lavoro e relative professionalità, nonché per la misura di impatti socio-economici ed effetti sui mercati del lavoro in dipendenza dell'attuazione delle politiche del lavoro.

B) Modalità procedurali:

l'individuazione dei soggetti - ad eccezione di quelli istituzionali richiamati in premessa - aventi requisiti di affidabilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria per l'aggiudicazione delle commesse di ricerca deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni della contabilità generale dello Stato e delle direttive comunitarie e relativi atti di ricezione;

ai fini dell'espletamento delle procedure pubbliche per l'appalto delle ricerche, è necessaria l'adozione di adeguate forme di pubblicità (pubblicazione su Gazzetta Ufficiale - GUCE - Bollettino ufficiale - Organi di stampa quotidiana a livello nazionale e locale), salvo casi eccezionali che giustifichino la trattativa privata, riguardanti i rapporti convenzionali stipulabili con ISTAT o regioni;

gli enti che possono partecipare alle gare devono essere iscritti all'apposito albo istituito ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, essere oggetto di procedura di prequalificazione, nonché possedere requisiti ed esperienza pregressa nel campo specifico dell'attività oggetto della commessa. È consentita l'autocertificazione alle condizioni specificate nelle disposizioni vigenti;

il criterio per l'aggiudicazione della commessa è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Concorrono alla valutazione i seguenti elementi del progetto di ricerca:

a) fattibilità;

b) trasferibilità dei risultati in relazione agli obiettivi;

c) impianto metodologico e bibliografico;

d) metodi o strumenti di autovalutazione prefigurati;

e) assistenza tecnica successiva al completamento della ricerca;

f) termine di esecuzione o di consegna;

g) prezzo coerente e congruo.

La Direzione generale competente provvede a dare comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una volta espletata la gara, attraverso apposito avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, GUCE, sul Bollettino ufficiale, sugli organi di stampa quotidiana nazionale e locale come previsto dalle vigenti disposizioni.

La stipula delle conseguenti Convenzioni dovrà ispirarsi all'osservanza rigorosa dei principi di trasparenza ed economicità, nonché al pieno rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato e delle disposizioni comunitarie. I risultati delle ricerche saranno pubblicati e quindi inoltrati alla Biblioteca del Ministero, che ne curerà la trasmissione ai componenti delle commissioni parlamentari competenti. Qualora le ricerche comportino anche attività di sperimentazione collegata all'acquisizione di modelli o programmi trasponibili sul piano operativo per l'integrazione dei sistemi informativi nazionale e regionali le relative acquisizioni sono trasmesse anche alle regioni.

Il pagamento del corrispettivo è erogato in tre quote:

la prima quota pari al 35%, viene corrisposta a seguito dell'emanazione del decreto di approvazione della convenzione e previa presentazione della documentazione relativa ai risultati preliminari acquisiti;

la seconda quota, pari al 35%, viene corrisposta a seguito dell'acquisizione del parere favorevole del comitato tecnico-scientifico sul parziale raggiungimento dei risultati prefissati, nonché dell'acquisizione e della verifica di regolarità della documentazione giustificativa di spesa;

la terza quota, pari al 30%, viene corrisposta a seguito dell'acquisizione del parere favorevole del comitato tecnico-scientifico sui risultati conclusivi presentati e sul rendiconto generale delle spese sostenute, nonché dell'acquisizione e della verifica di regolarità della documentazione giustificativa di spesa.

Il corrispettivo dovrà essere utilizzato sulla base dei criteri di seguito riportati, concernenti i limiti massimi di imputabilità delle spese connesse alla realizzazione degli studi e ricerche oggetto della convenzione.

1) una quota non superiore al 40% potrà essere destinata alla copertura degli oneri relativi alla remunerazione del personale;

2) una quota non superiore al 30% potrà essere destinata alla copertura degli oneri relativi alle dotazioni strumentali, funzionale alla sperimentazione degli esiti della ricerca, ovvero per la loro trasposizione operativa;

3) una quota non superiore al 25% potrà essere destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'acquisizione di servizi;

4) una quota non superiore al 5% potrà essere destinata alla copertura degli oneri derivanti dalla pubblicazione del lavoro svolto.

L'incremento del limite massimo di imputabilità per gli oneri di cui al precedente punto 1) potrà essere autorizzato in relazione alle particolarità dello studio della ricerca da effettuare, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

Gli adempimenti amministrativo-contabili che attengono alle singole fasi procedurali verranno definiti con apposita circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I risultati conclusivi degli studi e delle ricerche devono essere presentati entro il termine fissato nella convenzione; su istanza motivata, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico, potrà essere concessa una proroga del termine per un periodo non superiore a sei mesi.

La mancata presentazione entro il termine indicato comporta la riduzione del corrispettivo in misura pari all'1% per ogni decade di ritardo.

La Direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alla particolare rilevanza della tematica oggetto della convenzione — sentito il comitato tecnico-scientifico — può autorizzare la pubblicazione del lavoro svolto.

II) Coerentemente con i principi e le priorità indicati nel precedente punto I), la Direzione generale competente deve perseguire gli obiettivi e attuare le iniziative di seguito indicate e gestire le disponibilità finanziarie del capitolo di bilancio 4602 seguendo le priorità seguenti:

1) assecondamento di obiettivi corrispondenti alle esigenze di monitoraggio, verifica o valutazione degli impegni emergenti dagli accordi per le politiche dei redditi e per l'occupazione;

2) iniziative finalizzate all'attuazione di impegni assunti nel quadro della partecipazione all'Unione europea con particolare riferimento a quelli contenuti nella dichiarazione dei Capi di Stato o di Governo (Consiglio europeo di Essen, dic. 1994);

3) iniziative relative agli aspetti strumentali riguardanti il monitoraggio e la valutazione mediante indicatori di efficacia e di efficienza delle politiche del lavoro, nonché la modellizzazione e sperimentazione di dispositivi per la previsione dei fabbisogni di domanda/offerta di lavoro nei vari settori, oltre che delle relative professionalità.

La ripartizione orientativa delle risorse destinabili alle aree prioritarie di ricerca sopra indicate è la seguente:

il 40% per l'area di cui all'alinea 1;

il 40% per l'area di cui all'alinea 2;

il 20% per l'area di cui all'alinea 3.

Il direttore generale adotterà i conseguenti provvedimenti.

III) Alla fine dell'anno e comunque entro il 15 gennaio 1996, il direttore generale trasmetterà una relazione sull'attività svolta e gli obiettivi a quella data conseguiti.

La presente direttiva viene trasmessa per il tramite della ragioneria centrale alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 novembre 1995

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 15

96A1614

DECRETO 11 dicembre 1995.

Estensione dell'efficacia e della validità per l'esercizio 1996 del decreto ministeriale 10 novembre 1995 riguardante le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione delle attività nel settore degli studi e delle ricerche riguardanti il mercato del lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 1, della legge n. 56/1987 che stabilisce le funzioni della Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro;

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge n. 108/1991, convertito con legge n. 169/1991, con il quale viene previsto che la Direzione generale predetta per l'assolvimento dei compiti istituzionali possa avvalersi, oltre che degli osservatori regionali, delle regioni, istituti ed enti interessati, mediante apposite convenzioni;

Visto il decreto-legge n. 29/1993, riguardante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il proprio decreto del 10 novembre 1995 riguardante le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione delle attività nel settore degli studi e delle ricerche riguardanti il mercato del lavoro;

Decreta:

Articolo unico

La validità delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione delle attività nel settore degli studi e delle ricerche riguardanti il mercato del lavoro, già impartite con il decreto ministeriale del 10 novembre 1995, è estesa al 1996.

Le risorse attivabili ai fini del finanziamento delle attività di cui al precedente comma sono quelle in conto competenza indicate nel capitolo 4602 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro per l'esercizio finanziario 1996.

Roma, 11 dicembre 1996

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 16

96A1615

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 1996.

Erogazione di contributi compensativi dell'IVA pagata per rivalsa dai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle regioni colpite da avversità atmosferiche e da eventi alluvionali, nonché l'individuazione delle regioni colpite dagli stessi eventi calamitosi;

Visto l'art. 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che ha previsto l'erogazione fino al 31 dicembre 1996, ai soggetti danneggiati, di un contributo nella misura massima del 19 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, pagati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il comma 2 del citato art. 5-*ter*, come modificato dall'art. 1-*quater* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, cha ha disposto che il contributo, da erogarsi dal primo gennaio 1996, non compete nell'ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e che le disposizioni per la erogazione del suddetto contributo sono stabilite con il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'erogazione del contributo, di cui all'art. 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, i soggetti devono produrre alla direzione regionale delle entrate nella cui circoscrizione è situato il comune la seguente documentazione:

a) domanda contenente l'indicazione delle generalità della residenza e del codice fiscale del richiedente;

b) certificazione rilasciata dal comune di competenza che attesti la distruzione o il danneggiamento denunciati dal richiedente e il rapporto di causalità tra gli eventi calamitosi, ai quali è riferito il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, e la situazione di danno per la quale si chiede il contributo;

c) fatture, in originale o in copia autenticata, emesse entro il 31 dicembre 1996 relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi per i quali viene richiesta l'erogazione del contributo;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, diretta ad attestare che il richiedente non è soggetto passivo all'imposta sul valore aggiunto, ovvero non è legittimato ad esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sugli acquisti di beni e servizi di cui alla lettera *c)*.

2. Le domande sono presentate ovvero spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 30 giugno 1997.

3. Le certificazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, devono essere rilasciate entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Art. 2.

1. Il contributo è erogato dal Ministero delle finanze, mediante apertura di credito a favore dei titolari delle direzioni regionali delle entrate e delle relative sezioni staccate.

2. Per la concessione del predetto contributo è utilizzata la somma prevista dal comma 3 dell'art. 5-*ter* del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

Roma, 21 febbraio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

96A1653

DECRETO 11 marzo 1996.

Proroga del termine per il pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli muniti di autorizzazione al trasporto merci per conto di terzi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con il quale viene data facoltà al Ministro delle finanze di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985 concernente nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, che ha approvato variazione alle misure delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1996 per gli autocarri, i trattori stradali, i rimorchi ed i semirimorchi che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;

Considerato che dette variazioni, che comportano modificazioni di carattere operativo nell'attività di gestione del tributo, sono intervenute nella imminenza della scadenza del termine utile per il pagamento, per cui si rende necessario differire detta scadenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tasse automobilistiche e l'abbonamento all'autoradio per gli autoveicoli di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, dovute a decorrere dal 1° febbraio 1996, vanno corrisposte entro il 15 marzo 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A1711

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 marzo 1996.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società OTO Trasm S.p.a., in Bari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il proprio decreto n. 745867 del 22 febbraio 1996, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale la società OTO Trasm S.p.a. è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato preposto alla stessa procedura il dott. Antonio Dell'Atti, nato a La Spezia il 19 maggio 1940, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società OTO Trasm S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

prof. Giuseppe Tucci, nato a Rossano Calabro (Cosenza) il 20 luglio 1940, esperto con funzioni di presidente;

dott. Stefano Scalera, nato a Roma il 1° ottobre 1966, esperto;

dott. Luciano Lo Basso, nato a Gallipoli il 19 dicembre 1939.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1996

Il Ministro: DINI

96A1596

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 30 novembre 1995.

Disciplina del funzionamento di scuole ed organismi didattico-educativi stranieri in Italia.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, con il quale è stato emanato il regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia;

Ritenuta la necessità di dettare apposite istruzioni per l'applicazione del citato regolamento;

Ordina:

Art. 1.
Destinatari

1. Destinatari della presente ordinanza sono i cittadini e gli enti che intendono istituire o gestire in territorio italiano scuole straniere di ogni ordine e grado e organismi stranieri i cui fini statutari siano diretti prevalentemente allo svolgimento di attività didattiche o educative.

2. I cittadini ed enti di cui al comma 1, appartenenti all'Unione europea, debbono presentare una denuncia di inizio dell'attività attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

3. I cittadini ed enti, di cui al comma 1, appartenenti a Paesi extra comunitari, debbono presentare apposita richiesta di autorizzazione.

4. I cittadini ed enti italiani, che intendono istituire o gestire scuole e organismi di tipo didattico o educativo indirettamente promossi o controllati da cittadini o enti appartenenti all'Unione europea, o che comunque abbiano con essi rapporti amministrativi, debbono presentare una denuncia di inizio dell'attività attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

5. I cittadini ed enti italiani, che intendano istituire o gestire scuole e organismi di tipo didattico o educativo indirettamente promossi o controllati da cittadini o enti appartenenti a Paesi extracomunitari, o che comunque abbiano con essi rapporti amministrativi, debbono presentare apposita richiesta di autorizzazione.

Art. 2.
Procedura per la denuncia di inizio dell'attività

1. La denuncia di inizio dell'attività deve essere presentata dai cittadini di cui all'art. 1, commi 2 e 4, della presente ordinanza al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli scambi culturali - Divisione III - Via Ippolito Nievo n. 35 - 00153 Roma.

2. La denuncia, sottoscritta dal gestore o dal legale rappresentante dell'istituzione deve essere redatta in conformità alle vigenti norme sul bollo e deve indicare il tipo e il grado di scuola o di organismo istituito, nonché la sede.

Art. 3.
Procedura per l'autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve essere presentata dai cittadini di cui all'art. 1, commi 3 e 5, della presente ordinanza al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli scambi culturali - Divisione III - Via Ippolito Nievo n. 35 - 00153 Roma. La domanda, sottoscritta dal gestore o dal legale rappresentante dell'istituzione, redatta in conformità alle vigenti norme sul bollo, deve indicare il tipo e il grado di scuola o di organismo istituito, nonché la sede.

Art. 4.
Documentazione

1. La denuncia di inizio di attività ovvero la domanda di autorizzazione alla gestione deve essere corredata della seguente documentazione:

a) nel caso di enti, copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché un certificato da cui risulti che il richiedente ha la legale rappresentanza dell'ente;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994, attestante la non sussistenza, anche nei confronti di conviventi nominativamente indicati (ex certificato antimafia), delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 del decreto legislativo stesso;

c) relazione sull'attività didattica e/o educativa che si intende svolgere e sul personale impiegato;

d) pianta planimetrica dei locali utilizzati compilata da un tecnico iscritto all'albo. I singoli ambienti, in cui l'edificio si articola, dovranno risultare connotati per quanto concerne la destinazione e l'uso di essi;

e) certificato di agibilità incondizionata dei locali ad uso scolastico, rilasciato dal sindaco. Qualora sia in corso la relativa richiesta, nelle more del rilascio del certificato può essere presentata una perizia tecnica giurata rilasciata

da un tecnico e accompagnata da un attestato del comune da cui si rilevi l'avvenuta richiesta del suddetto certificato di agibilità. La perizia tecnica dev'essere descrittiva e contenere indicazioni sulle prove di collaudo ed altre misure effettuate per l'uso scolastico;

f) certificato di prevenzione incendi dei locali rilasciato dai vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1982). Nel caso in cui non sia prescritto il certificato, l'interessato dovrà allegare apposita dichiarazione, datata e sottoscritta, da cui risulti che le persone contemporaneamente presenti nello stabile non superino le cento unità e che la centrale termica abbia una potenzialità non superiore a 100.000 Kcal/h;

g) certificato di idoneità ad uso scolastico dei locali rilasciato dalla U.S.L. competente da cui risulti l'idoneità igienica dei locali con la specificazione della destinazione dei locali stessi e della ricettività massima di alunni (globale e distinta per aule).

2. I cittadini dell'Unione europea devono allegare idonea documentazione atta a dimostrare l'appartenenza ad uno Stato dell'Unione europea.

3. Sia i cittadini dell'Unione europea (che denunciano l'inizio dell'attività) sia i cittadini appartenenti a Paesi extracomunitari (che presentano domanda di autorizzazione) devono allegare certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi dallo Stato o dagli Stati di origine e di residenza relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti.

Dette certificazioni devono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche-consolari italiane all'estero territorialmente competenti — salvo i casi di esonero dalla legalizzazione previsti dai vigenti accordi internazionali in materia — e accompagnate da traduzione ufficiale.

4. I cittadini appartenenti a Paesi extracomunitari debbono presentare il permesso di soggiorno per lavoro.

5. I cittadini e gli enti italiani che intendono istituire o gestire scuole ed organismi di cui alla presente ordinanza indirettamente promossi o controllati da cittadini o enti stranieri debbono presentare documentazione atta a dimostrare detta circostanza ovvero l'esistenza di rapporti amministrativi con i predetti cittadini o enti stranieri.

Art. 5.
Adempimenti amministrativi

1. Il Ministero della pubblica istruzione, non appena ricevuta la denuncia di inizio dell'attività, ne invia immediatamente copia alla prefettura competente per territorio, per eventuali comunicazioni di elementi ostativi allo svolgimento dell'attività.

Entro sessanta giorni dalla denuncia, l'amministrazione verifica d'ufficio, tramite visita ispettiva, l'esistenza dei presupposti di legge.

La denuncia di inizio dell'attività sostituisce l'atto di consenso dell'amministrazione, qualora non intervenga un divieto di prosecuzione dell'attività entro il menzionato termine di sessanta giorni dalla denuncia stessa.

2. Il Ministero della pubblica istruzione, non appena ricevuta la richiesta di autorizzazione, ne invia immediatamente copia alla prefettura competente per territorio, per l'eventuale comunicazione di elementi ostativi allo svolgimento dell'attività.

Contemporaneamente, la domanda viene trasmessa al Ministero degli affari esteri per l'acquisizione del prescritto parere.

Qualora entro quarantacinque giorni il Ministero degli affari esteri non abbia fatto conoscere il proprio parere, questo si intende favorevolmente accolto.

Il predetto termine viene interrotto qualora il Ministero degli esteri comunichi prima di detta scadenza di non poter ancora esprimere il parere di competenza in attesa di acquisire i necessari elementi richiesti alle competenti autorità dei Paesi interessati.

Il Ministero, acquisito il parere del Ministero degli affari esteri, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, tramite visita ispettiva, emana il decreto autorizzativo, che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione.

Qualora entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda non venga emanato un provvedimento di diniego, la richiesta si considera favorevolmente accolta.

Art. 6.
Mutamenti di gestione, sede e/o attività

1. Ogni mutamento relativo alla titolarità della gestione, alla sede e/o all'attività delle scuole od organismi di cui alla presente ordinanza deve essere comunicato e debitamente documentato secondo quanto previsto dall'art. 4 al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli scambi culturali - Divisione III, per i successivi provvedimenti di competenza.

Art. 7.
Attestati e diplomi

1. Ai fini della tutela della buona fede del cittadino, gli attestati o i diplomi rilasciati da scuole o organismi di tipo didattico o educativo stranieri in Italia, debbono contenere la seguente espressione: «Il presente attestato/diploma non ha il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute».

2. Ai fini di cui al comma 1 il modulo di iscrizione ai corsi sottoscritto dagli utenti delle scuole o organismi di tipo didattico o educativo deve contenere la precisazione che gli attestati/diplomi rilasciati dalle predette istituzioni non hanno il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute.

Art. 8.
Attività di vigilanza e di controllo

1. La vigilanza e il controllo sulle scuole e sugli organismi di tipo didattico o educativo stranieri spetta al Ministero della pubblica istruzione.

2. Ai fini della vigilanza e del controllo, il Ministero si riserva di richiedere ai soggetti interessati notizie necessarie allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo.

Art. 9.

Verifiche periodiche

1. Il Ministro della pubblica istruzione verifica periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti amministrativi relativi alle scuole ed istituti di cui all'art. 1, comma 1, e adotta tutte le misure di propria competenza per adeguare la relativa disciplina ai principi e alle disposizioni della legge n. 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 389/1994. Ai fini predetti, promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione degli utenti interessati in merito alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione.

2. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in merito ad esse sono illustrate in una relazione che deve essere inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 10.

Provvedimenti di chiusura di scuole e di organismi di tipo didattico o educativo

1. Con provvedimento motivato il Ministero della pubblica istruzione può ordinare la soppressione di quegli organismi di tipo didattico o educativo e la chiusura di quelle scuole ritenute non idonee a continuare la propria attività, qualora vengano accertate violazioni di leggi o di regolamenti.

2. Il prefetto competente per territorio, in caso di urgenza, può, con provvedimento motivato, ordinare la chiusura provvisoria di scuole e di organismi di tipo didattico o educativo, informandone immediatamente il Ministero della pubblica istruzione per i dovuti accertamenti.

3. Il Ministero della pubblica istruzione può ordinare la chiusura o la soppressione delle scuole e degli organismi di cui all'art. 1, comma 1, entro trenta giorni dal provvedimento prefettizio, trascorsi i quali il provvedimento prefettizio si intende revocato.

Art. 11.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 30 novembre 1995

Il Ministro: LOMBARDI

Registrata alla Corte dei conti il 20 gennaio 1996
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 30

96A1658

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 4 marzo 1996.

Individuazione della delegazione sindacale che — a seguito dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 — partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante: «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione — da avviare e sviluppare con carattere di contestualità — ai fini dell'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste in particolare le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera *A)*, in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica che conclude le procedure di disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale;

Visto l'art. 7, comma 12, del decreto legislativo n. 195/1995 che recita «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11,

ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi»;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 maggio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1995), riguardante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195»;

Visto l'«accordo sindacale» riguardante il quadriennio 1994-1997, per la parte normativa, ed il biennio 1994-1995, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritto — ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 — in data 20 luglio 1995 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato: SIULP - SAP - Federazione LISIPO/SODIPO - SIAP - COISP - ANFP (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente); per la Polizia penitenziaria: SAPPE - CISL/Polizia penitenziaria - CGIL/Polizia penitenziaria - UIL/Polizia penitenziaria - OSAPP - SINAPPE - SIALPE/CISAL - SAG/UNSA (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente); per il Corpo forestale dello Stato: ANSEGUFOR - CISL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS - UIL/Corpo forestale dello Stato - CGIL/Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1995), recante: «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia — penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del Provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»;

Tenuto conto delle sopra indicate organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che, nella predetta qualità, hanno partecipato alle trattative ed hanno sottoscritto il 20 luglio 1995 il citato accordo sindacale per il quadriennio 1994/1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, recepito nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995;

Vista la nota dell'«Associazione nazionale sottufficiali e guardie forestali» (ANSEGUFOR) - pervenuta in data 19 dicembre 1995, con la quale è stato comunicato che la predetta organizzazione sindacale ha assunto la nuova denominazione di «Sindacato autonomo polizia ambientale forestale (SAPAF)»;

Vista la sentenza del pretore di Roma del 16 novembre 1995, con la quale, a conclusione del giudizio pendente, è stata revocata la precedente decisione del 3 aprile 1995, in base alla quale l'Associazione nazionale funzionari di polizia (ANFP) era stata ammessa — con riserva dell'esito finale del giudizio pendente — alle trattative per la stipulazione dell'accordo sindacale in precedenza indicato, per cui, a seguito di detta sentenza, l'ANFP non ha più titolo ad essere considerata «organizzazione sindacale maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmataria dell'accordo sindacale sottoscritto il 20 luglio 1995», dovendosi ritenere la sottoscrizione intervenuta come inesistente;

Considerato, pertanto, che — in applicazione della normativa riportata ai punti precedenti ed a seguito dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 — le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono le già indicate organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale che hanno partecipato alle trattative ed hanno sottoscritto il già citato accordo sindacale del 20 luglio 1995, recepito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, con le specificazioni riportate ai punti precedenti relativamente ai sindacati «ANSEGUFOR» (ora «SAPAF») ed «Associazione nazionale funzionari polizia (ANFP)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, il consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. La delegazione sindacale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, che — a seguito dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 — partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, composta dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato:

A) Polizia di Stato:

1) S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia);

2) S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia);

3) F.S.P. (Federazione sindacale Polizia LISIPO-SODIPO);

4) S.I.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti Polizia);

5) COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia).

B) Corpo di polizia penitenziaria:

1) SAPPE (Sindacato autonomo Polizia penitenziaria);

2) CISL/Polizia penitenziaria;

3) CGIL/Polizia penitenziaria;

4) UIL/Polizia penitenziaria;

5) OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria);

6) SINAPPE (Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria);

7) SIALPE/CISAL (Sindacato autonomo lavoratori Polizia penitenziaria);

8) SAG/UNSA (Sindacato autonomo giustizia) (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente).

C) Corpo forestale dello Stato:

1) SAPAF (Sindacato autonomo Polizia ambientale forestale - ex ANSEGUFOR);

2) CISL/Corpo forestale dello Stato;

3) SAPECOFS (Sindacato autonomo personale Corpo forestale Stato);

4) UIL/Corpo forestale dello Stato;

5) CGIL/Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1996

Il Ministro: FRATTINI

96A1657

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 14 febbraio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata in data 3 maggio 1995, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 30 giugno 1995, con la quale il consiglio della facoltà di economia ha proposto la modifica del vigente statuto dell'università concernente l'adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in economia e commercio ai nuovi settori scientifico disciplinari;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994;

Veduta la nota del Consiglio universitario nazionale del 23 settembre 1994, prot. n. 2098;

Veduta la delibera adottata dal senato accademico nella riunione del 15 dicembre 1994 relativamente ai «problemi connessi all'entrata in vigore dei settori scientifico-disciplinari»;

In considerazione delle opzioni e dichiarazioni presentate dai professori di prima e seconda fascia, dai ricercatori e assistenti di ruolo della facoltà;

Considerata la rilevante importanza ai fini didattici della modifica richiesta;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 5 ottobre 1995, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 2052 del 16 gennaio 1996;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, al capo III, sezione III «Norme speciali per la facoltà di economia», viene ulteriormente modificato nel senso che gli articoli riguardanti l'ordinamento didattico del corso di laurea in economia e commercio sono soppressi e sostituiti come segue:

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 1.

Alla facoltà di economia afferisce il corso di laurea di durata quadriennale in economia e commercio, con i seguenti indirizzi: economia aziendale; economia politica.

Art. 2.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3.

Sono titoli di ammissione per il corso di laurea quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Gli insegnamenti attivabili per il corso di laurea previsto dal precedente art. 1, sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 14 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e gli indirizzi riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese; lingua francese; lingua spagnola; lingua tedesca;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per il corso di laurea e gli indirizzi attivati presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 5.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facoltà, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciuti gli esami sostitutivi delle prove di idoneità di lingua straniera moderna e di informatica.

Le strutture didattiche competenti determinano nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII del decreto ministeriale del 27 ottobre 1992 e quelli del diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 6.

Il piano di studi del corso di laurea in economia e commercio comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità più gli esami che sostituiscono le prove di idoneità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 14, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A (Economia politica);

due nell'elenco P02A (Economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (Storia economica);

uno nell'elenco N01X (Diritto privato);

uno nell'elenco N09X (Istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (Statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (Matematica per le applicazioni economiche) e S04B (Matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per un numero di insegnamenti equivalente ad un numero di ventidue annualità più gli esami che sostituiscono le prove di idoneità e l'esame di laurea.

Art. 7.

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e gli indirizzi all'interno del corso di laurea in economia e commercio con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione del piano di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 8.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per il corso di laurea e per ciascun indirizzo all'interno del corso di laurea in economia e commercio, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali e otto corsi semestrali coordinando i moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 9.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare l'esame di profitto di una lingua straniera moderna e l'esame di profitto di informatica, che sostituiscono le prove di idoneità.

I corsi di lingue possono essere articolati in più anni.

Art. 10.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Nel diploma di laurea non sarà data menzione dell'indirizzo eventualmente scelto.

Art. 11.

Corso di laurea in economia e commercio

Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria (G01X);

economia industriale (P01I);

economia internazionale (P01G);

geografia economica (M06B);

politica economica (P01B);

scienza delle finanze (P01C).

Area aziendale:

marketing (P02B);

merceologia (C01B);

organizzazione aziendale (P02D);

revisione aziendale (P02A);

tecnica bancaria (P02E);

tecnica industriale e commerciale (P02B).

Area giuridica:

diritto commerciale (N04X);

diritto del lavoro (N07X);

diritto fallimentare (N04X);

diritto pubblico dell'economia (N05X);

diritto tributario (N13X);

legislazione bancaria (N05X).

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (S04B) (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica (S01A) (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica (S02X).

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 12.

Corso di laurea in economia e commercio
(indirizzo economia aziendale)

Il corso di laurea in economia e commercio (indirizzo economia aziendale) è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio (indirizzo economia aziendale) i seguenti:

Area economica.

economia industriale (P01I);

economia internazionale (P01G);

politica economica (P01B);

scienza delle finanze (P01C).

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi (P02A);

economia degli intermediari finanziari (P02E);

economia e gestione delle imprese (P02B);

finanza aziendale (P02C);

marketing (P02B);

metodologie e determinazioni quantitative di azienda (P02A);

organizzazione aziendale (P02D);

organizzazione del lavoro (P02D);

revisione aziendale (P02A);

strategia e politica aziendale (P02A);

tecnologia dei cicli produttivi (C01B).

Area giuridica:

diritto commerciale (N04X);

diritto del lavoro (N07X);

diritto fallimentare (N04X);

diritto tributario (N13X);

legislazione bancaria (N05X).

Area matematico-statistica:

statistica aziendale (S02X).

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio (indirizzo economia aziendale), nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 13.

Corso di laurea in economia e commercio
(indirizzo economia politica)

Il corso di laurea in economia e commercio (indirizzo economia politica) è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio (indirizzo economia politica) i seguenti:

Area economica.

econometria (P01E);

economia agraria (G01X);

economia del lavoro (P01B);

economia dello sviluppo (P01H);

economia industriale (P01I);

economia internazionale (P01G);

economia monetaria (P01F);

economia pubblica (P01C);

economia regionale (P01J);

politica economica (P01B);

storia del pensiero economico (P01D).

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari (P02E);

economia e gestione delle imprese (P02B);

finanza aziendale (P02C).

Area giuridica:

diritto commerciale (N04X);

diritto delle Comunità europee (N14X);

diritto pubblico dell'economia (N05X).

Area matematico-statistica:

statistica (S01X) (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica (S02X).

Altre aree:

sociologia (Q05A).

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio (indirizzo economia politica), nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 14.

Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili nelle facoltà di economia

Area economica:

P01A - Economia politica:

analisi economica;

dinamica economica;

economia politica (settore P01A);

istituzioni di economia;

macroeconomia;

microeconomia;

storia dell'economia politica.

P01B - Politica economica:

analisi economica congiunturale;

economia applicata;

economia dei beni e delle attività culturali (settore P01B);

economia dell'ambiente (settore P01B);

economia del lavoro;
economia delle istituzioni (settore P01B);
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
economia sanitaria (settore P01B);
politica economica (settore P01B);
politica economica agraria;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01C - Scienza delle finanze:

economia dei beni e delle attività culturali (settore P01C);
economia dei tributi;
economia dell'ambiente (settore P01C);
economia della sicurezza sociale;
economia della spesa pubblica;
economia delle istituzioni (settore P01C);
economia pubblica;
economia sanitaria (settore P01C);
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01D - Storia del pensiero economico:

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01E - Econometria:

econometria;
econometria applicata;
economia matematica;
economia politica (settore P01E);
metodi econometrici;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01F - Economia monetaria:

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
economia monetaria internazionale;
economia politica (settore P01F);
politica economica (settore P01F);
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - Economia internazionale:

economia dell'integrazione europea;
economia internazionale;
economia politica (settore P01G);
istituzioni economiche internazionali;
politica economica (settore P01G);
politica economica internazionale.

P01H - Economia dello sviluppo:

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
economia politica (settore P01H);
politica dello sviluppo economico;
politica economica (settore P01H);
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - Economia dei settori produttivi:

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle forme di mercato;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia del settore dei trasporti;
economia industriale;
politica economica (settore P01I).

P01J - Economia regionale:

economia dei trasporti;
economia delle grandi aree geografiche;
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P03X - Storia economica:

storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura (settore P03A);
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica dell'Europa;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica delle popolazioni;
storia economica del turismo;
storia marittima.

G01X - Economia ed estimo rurale:

agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B - Geografia economico-politica:

cartografia tematica (settore M06B);
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia della comunicazione;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
organizzazione e pianificazione del territorio;
politica dell'ambiente;
sistemi informativi geografici.

Area aziendale:

P02A - Economia aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B - Economia e gestione delle imprese:

economia e gestione dell'innovazione aziendale;
economia e gestione delle imprese;
economia e gestione delle imprese commerciali;
economia e gestione delle imprese di servizi;
economia e gestione delle imprese di trasporto;
economia e gestione delle imprese industriali;
economia e gestione delle imprese internazionali;
economia e gestione delle imprese turistiche;
economia e gestione delle imprese di servizi pubblici;
economia e tecnica degli scambi internazionali;
economia e tecnica della comunicazione aziendale;
economia e tecnica della pubblicità;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C - Finanza aziendale:

analisi finanziaria;
finanza aziendale;
finanza aziendale internazionale;
finanziamenti di aziende.

P02D - Organizzazione aziendale:

organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione del lavoro;
organizzazione della produzione;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione e controllo aziendale;
organizzazione e gestione delle risorse umane.

P02E - Economia degli intermediari finanziari:

economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dei mercati finanziari;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;

gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - Merceologia:
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia;
teoria e tecnica della qualità delle merci.

Area giuridica:

N01X - Diritto privato:
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo (settore N01X);
nozioni giuridiche fondamentali (settore N01X).

N03X - Diritto agrario:
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale.

N04X - Diritto commerciale:
diritto commerciale;
diritto commerciale comunitario;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto fallimentare (settore N04X);
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N04X);
diritto industriale.

N05X - Diritto dell'economia:
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto delle assicurazioni;
diritto ed economia delle fonti di energia;
diritto internazionale dell'economia (settore N05X);
diritto privato dell'economia;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N06X - Diritto della navigazione:
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione (settore N06X).

N07X - Diritto del lavoro:
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale;
relazioni industriali.

N08X - Diritto costituzionale:
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare;
diritto processuale costituzionale;
giustizia costituzionale.

N09X - Istituzioni di diritto pubblico:
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico generale;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
dottrina dello Stato;
istituzioni di diritto pubblico;
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
legislazione del turismo (settore N09X);
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
nozioni giuridiche fondamentali (settore N09X).

N10X - Diritto amministrativo:
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;

diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N13X - Diritto tributario:

diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati (settore N13X).

N14X - Diritto internazionale:

diritto degli scambi internazionali;
diritto del commercio internazionale;
diritto delle Comunità europee;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale della navigazione (settore N14X);
diritto internazionale dell'economia (settore N14X);
diritto internazionale privato;
diritto internazionale privato e processuale;
diritto processuale comunitario (settore N14X);
organizzazione internazionale;
tutela internazionale dei diritti umani.

N15X - Diritto processuale civile:

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare (settore N15X);
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N15X);
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato;
diritto processuale comunitario (settore N15X);
diritto processuale del lavoro;
diritto processuale generale;
ordinamento giudiziario (settore N15X);
teoria generale del processo (settore N15X).

N17X - Diritto penale:

criminologia (settore N17X);
diritto e procedura penale militare (settore N17X);
diritto penale;
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale militare;
istituzioni di diritto e procedura penale (settore N17X);
legislazione minorile.

Area matematico-statistica:

S01A - Statistica:

analisi dei dati;
analisi delle serie storiche;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
piano degli esperimenti (settore S01A);
rilevazioni statistiche;
statistica (settore S01A);
statistica computazionale;
statistica matematica (settore S01A);
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - Statistica per la ricerca sperimentale:

antropometria (settore S01B);
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti (settore S01B);
statistica (settore S01B);
statistica applicata alle scienze biologiche (settore S01B);
statistica applicata alle scienze fisiche;

statistica e calcolo delle probabilità;

statistica e informatica applicata alla produzione animale;

statistica medica (settore S01B);

statistica per l'ambiente;

statistica per la ricerca sperimentale;

teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - Statistica economica:

analisi di mercato;

analisi statistico-economica territoriale;

classificazione e analisi dei dati economici;

contabilità nazionale;

controllo statistico della qualità;

gestione di basi di dati economici;

metodi statistici di valutazione di politiche;

modelli statistici del mercato del lavoro (settore S02X);

modelli statistici di comportamento economico;

rilevazione e controllo di dati economici;

serie storiche economiche;

statistica aziendale;

statistica dei mercati monetari e finanziari;

statistica economica;

statistica industriale.

S03A - Demografia:

analisi demografica;

biodemografia;

demografia;

demografia della famiglia;

demografia economica;

demografia regionale;

demografia sociale;

demografia storica;

modelli demografici;

politiche della popolazione;

rilevazioni e qualità dei dati demografici;

teoria della popolazione.

S03B - Statistica sociale:

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi;

modelli statistici del mercato del lavoro (settore S03B);

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;

statistica sanitaria (settore S03B);

statistica sociale.

S04A - Matematica per le applicazioni economiche:

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale;

matematica per l'economia;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematica per le scienze sociali;

metodi e modelli per le scelte economiche;

metodi matematici per la gestione delle aziende;

teoria dei giochi (settore S04A);

teoria delle decisioni (settore S04A).

S04B - Matematica finanziaria e scienze attuariali:

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

modelli matematici per i mercati finanziari;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

A01A - Logica matematica:

istituzioni di logica matematica;

logica matematica;

teoria degli insiemi;

teoria dei modelli;

teoria della ricorsività.

A01B - Algebra:

algebra;
algebra superiore;
algebra commutativa;
algebra computazionale;
algebra ed elementi di geometria;
algebra lineare;
istituzioni di algebra superiore;
istituzioni di matematiche (settore A01B);
matematica discreta (settore A01B);
matematica (settore A01B);
teoria algebrica dei numeri;
teoria dei gruppi.

A01C - Geometria:

geometria;
geometria algebrica;
geometria combinatoria;
geometria descrittiva;
geometria differenziale;
geometria e algebra;
geometria superiore;
istituzioni di geometria superiore;
istituzioni di matematiche (settore A01C);
matematica (settore A01C);
matematica discreta (settore A01C);
spazi analitici;
topologia;
topologia algebrica;
topologia differenziale.

A02A - Analisi matematica:

analisi armonica;
analisi convessa;
analisi funzionale;
analisi matematica;
analisi non lineare;
analisi superiore;
biomatematica (settore A02A);
calcolo delle variazioni;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi matematica;
istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di matematiche (settore A02A);
matematica (settore A02A);
matematica applicata (settore A02A);
metodi matematici e statistici (settore A02A);
metodi matematici per l'ingegneria (settore A02A);
teoria dei numeri;
teoria delle funzioni;
teoria matematica dei controlli.

A02B - Probabilità e statistica matematica:

biomatematica (settore A02B);
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
filtraggio e controllo stocastico;
istituzioni di matematiche (settore A02B);
matematica (settore A02B);
metodi matematici e statistici (settore A02B);
metodi probabilistici statistici e processi stocastici;
processi stocastici;
statistica matematica (settore A02B);
teoria dei giochi (settore A02B);
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
teoria delle decisioni (settore A02B).

A04A - Analisi numerica:

analisi numerica;
biomatematica (settore A04A);
calcolo numerico;
calcolo numerico e programmazione;
calcolo parallelo;
istituzioni di matematiche (settore A04A);
laboratorio di programmazione e calcolo;
matematica (settore A04A);
matematica applicata (settore A04A);
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi matematici e statistici (settore A04A);
metodi numerici per l'ingegneria;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
metodi numerici per la grafica.

A04B - Ricerca operativa:

grafi e reti di flusso;
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la logistica;
metodi e modelli per la pianificazione economica;

metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi (settore A04B).

K04X - Automatica:

analisi dei sistemi;
architetture di elaborazione per sistemi di controllo;
automazione dei sistemi energetici;
automazione industriale;
automazione nei sistemi di trasporto;
azionamenti ed elettronica industriale;
controlli automatici;
controllo dei processi;
controllo digitale;
fondamenti di automatica;
identificazione dei modelli e analisi dei dati;
ingegneria e tecnologie dei sistemi di controllo;
modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e simulazione;
ottimizzazione nei sistemi di controllo;
robotica industriale;
sistemi adattativi;
sistemi di supervisione e controllo esperto;
strumentazione e misure per l'automazione;
teoria dei sistemi;
teoria del controllo.

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni:

basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica industriale;
informatica medica (settore K05A);
informatica teorica (settore K05A);
ingegneria del software (settore K05A);
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
intelligenza artificiale (settore K05A);
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi operativi (settore K05A);
sistemi per la progettazione automatica;
teorie e tecniche di elaborazione della immagine.

K05B - Informatica:

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica (settore K05B);
ingegneria del software (settore K05B);
intelligenza artificiale (settore K05B);
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
sistemi operativi (settore K05B).

K05C - Cibernetica:

apprendimento automatico;
cibernetica;
crittografia;
elaborazioni di immagini;
laboratorio di cibernetica;
metodi per il ragionamento automatico;
metodi per la rappresentazione della conoscenza;
modelli dei sistemi percettivi;
reti neurali;
teoria dell'informazione (settore K05C).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 14 febbraio 1996

Il rettore: Bo

96A1659

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1996), **coordinato con la legge di conversione 6 marzo 1996, n. 120** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 484». Il D.L. n. 484/1995, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1996).

Art. 1.

1. *Ai fini della realizzazione di urgenti interventi di restauro, conservazione e valorizzazione concernenti i beni culturali, ivi compresi l'acquisto di beni connessi all'accettazione dell'eredità Bardini di Firenze, l'adeguamento funzionale della sede del museo dell'Accademia di Venezia, del museo degli Argenti di Firenze, del palazzo Barberini di Roma e degli altri musei statali, per completare l'impresa del Vocabolario storico della lingua italiana, per la realizzazione del XIII Congresso dell'Unione internazionale delle scienze preistoriche e protostoriche, per interventi di sistemazione della biblioteca e della villa Farnesina dell'Accademia nazionale dei Lincei, nonché per urgenti e indifferibili interventi di recupero e restauro delle strutture del Duomo di Pavia e per la ricostruzione e ristrutturazione del teatro comunale «Amintore Galli» di Rimini, è autorizzata la spesa di lire 94,8 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché di lire 2 miliardi, quale contributo alla provincia di Forlì-Cesena, per la realizzazione del XIII Congresso dell'Unione internazionale delle scienze preistoriche e protostoriche, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. All'onere della spesa valutato in lire 94,8 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare, per le finalità di cui al comma 1, apposite convenzioni con università ed enti di ricerca.

Art. 1-*bis*.

1. *È autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1996 a favore del teatro lirico sperimentale «Adriano Belli» di Spoleto, a titolo di contributo per le celebrazioni del cinquantenario della fondazione del teatro medesimo, nonché per la parziale reintegrazione degli oneri sostenuti per l'organizzazione del concorso internazionale «Orpheus».*

2. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

3. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A1672

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 25 gennaio 1996, n. 3/96.

Art. 54, commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770. Aggiornamento dei dati riguardanti: «Distacchi, aspettative e permessi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche».

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale degli affari generali e del personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

All'Aniacap

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (A.S.I. - Unioncamere E.N.E.A. - A.N.A.V. - R.A.I. - I.C.E. - C.O.N.I. - Ente EUR - Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche)

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Ufficio del coordinamento amministrativo - Dipartimento degli affari generali e del personale - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Ai Ministri senza portafoglio

Alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

PREMESSA.

Si richiamano, in merito all'argomento indicato in oggetto, le precedenti direttive-circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 9/93 del 9 marzo 1993, n. 8/94 del 31 marzo 1994, n. 2/95 del 13 gennaio 1995 e n. 10/95 del 25 marzo 1995, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1993, n. 83 dell'11 aprile 1994, n. 52 del 3 marzo 1995 e n. 83 dell'8 aprile 1995.

Per quanto concerne in particolare la materia delle «aspettative e permessi sindacali», le nuove disposizioni contenute nell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, modificato dall'art. 20 del decreto legislativo n. 470/1993, sono state richiamate ed integrate anche dalle ulteriori norme previste dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1995.

Tali ulteriori disposizioni specificano che, le amministrazioni pubbliche «utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica», sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi suddivisi per qualifica e sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e

aspettative sindacali nell'anno precedente». Tale obbligo di comunicazione riguarda anche il personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo di giorni e delle ore».

I dati riepilogativi delle comunicazioni in parola, effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa (art. 54, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993 e art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994), devono essere pubblicati — a cura del Dipartimento della funzione pubblica — in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Nel sottolineare che, per esplicita previsione dell'art. 6, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, il Dipartimento della funzione pubblica, in occasione della trasmissione dei dati concernenti i permessi sindacali, retribuiti e non, «verifica il rispetto nei limiti previsti» nel medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è appena il caso di ricordare che le amministrazioni pubbliche, che erano interessate dalla precedente normativa, in materia di permessi sindacali, non sono più tenute ora alle comunicazioni derivanti dal combinato disposto di cui all'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e all'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249. Tali puntuali comunicazioni, necessarie al Dipartimento della funzione pubblica al fine delle opportune verifiche, in corso di anno, dei singoli provvedimenti delle giornate di permesso, cumulate e non, sono infatti superate dalla vigente normativa, la quale ha esplicitamente abrogato gli articoli di legge di cui al citato combinato disposto, ha chiaramente previsto il divieto di cumulo di permessi e, quindi, ha affidato il compito di resoconto dei permessi sindacali alla sola comunicazione di cui alla presente direttiva-circolare.

Si ritiene opportuno, piuttosto, sottolineare, sempre con riferimento alle procedure di verifica in materia di permessi sindacali, che, in applicazione dell'art. 3, comma 11, e dell'art. 4, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, l'effettiva utilizzazione sia dei permessi sindacali retribuiti sia di quelli non retribuiti «deve essere certificata entro tre giorni al dirigente l'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale dell'amministrazione».

Per quanto concerne, infine, il «personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica», si ricorda che analoghe procedure di comunicazione e di pubblicazione dei dati sono state previste dal citato art. 54, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993.

Particolarità nell'anno 1995 in materia di distacchi, aspettative e permessi sindacali.

È noto che l'accordo sindacale dell'8 aprile 1994, in materia di nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali è divenuto operativo solo a decorrere dal 2 agosto 1995.

Infatti, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 e dell'art. 3, commi 31 e 34, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, in data 8 aprile 1994 è stato sottoscritto tra il Ministro per la funzione pubblica e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale l'accordo sindacale per la definizione della nuova disciplina in materia di distacchi, aspettative e permessi sindacali.

A seguito di tale accordo sono state svolte le seguenti principali attività;

«intesa» della Confederazione permanente Stato-regioni espressa in data 2 agosto 1994;

preventiva approvazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 agosto 1994 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento dell'accordo dell'8 aprile 1994;

parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;

approvazione da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 ottobre 1994, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento dell'accordo dell'8 aprile 1994;

27 ottobre 1994: data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recettivo dell'accordo dell'8 aprile 1994;

2 febbraio 1995: riunione della sezione di controllo della Corte dei conti e conseguente deliberazione del primo collegio, n. 41/95 del 2 febbraio 1995, depositata il 24 marzo 1995, dichiaratoria di «non luogo a deliberare» in merito al regolamento, divenuto pertanto efficace ed esecutivo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718;

pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1995;

decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 di determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, del contingente complessivo dei distacchi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale e per la dirigenza medica e veterinaria;

decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 di determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, del monte ore complessivo dei permessi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del

pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale e per la dirigenza medica e veterinaria.

Questi due ultimi decreti del 5 maggio 1995, sono stati pubblicati nel supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 1995 dopo la registrazione della Corte dei conti operata in data 10 luglio 1995, a seguito di richiesta di chiarimenti e risposta dell amministrazione.

In conseguenza di quanto illustrato, la riduzione nella misura del 50% della consistenza numerica delle aspettative e dei permessi sindacali già in atto è quindi slittata rispetto ai tempi originariamente previsti, se si considera che nell'accordo e nel relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento era stata prevista una progressiva riduzione, articolata in due fasi, che si sarebbe dovuta concludere il 15 dicembre 1994.

Ed infatti la prevista riduzione numerica, dato il tempo trascorso per adempiere alle procedure illustrate, non ha potuto che avere concreto effetto soltanto dopo i predetti provvedimenti attuativi (del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994) del 5 maggio 1995, in precedenza riportati (muniti anche essi dei previsti requisiti di efficacia), di determinazione e ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali e del monte ore complessivo dei permessi sindacali. Si sottolinea che tali due ultimi provvedimenti, come già detto, a seguito della registrazione della Corte dei conti in data 10 luglio 1995, sono stati pubblicati nel supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 1995.

In conseguenza delle illustrate particolari vicende attuative dell'accordo sindacale dell'8 aprile 1994, mentre il 1994 è stato interamente disciplinato dalle normative previgenti, nel 1995 è da evidenziarsi la particolarità che i dati del 1° gennaio 1995 sino al 1° agosto 1995 che saranno inviati da codeste amministrazioni si riferiscono alla normativa previgente, contemplando pertanto i soli istituti delle aspettative retribuite e dei permessi sindacali retribuiti mentre i dati dal 2 agosto 1995 sino al 31 dicembre 1995 che saranno inviati dalle amministrazioni si riferiscono invece alla nuova disciplina, contemplando, di conseguenza, tra l'altro quattro diversi istituti, (in luogo dei precedenti due istituti) e precisamente i distacchi sindacali retribuiti, le aspettative sindacali non retribuite, i permessi sindacali retribuiti ed i permessi sindacali non retribuiti.

Disposizioni e modalità operative per l'anno 1995.

Per poter assolvere ai richiamati precisi dettati e termini legislativi, per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro e non oltre il 31 maggio 1996 (come disposto dal citato art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994), gli elenchi nominativi del personale dipendente:

a) che è stato collocato in aspettivata o permesso per funzioni pubbliche nell'anno 1995 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995), con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche;

b) che è stato collocato in aspettativa sindacale retribuita (dal 1° gennaio al 1° agosto 1995) o in distacco sindacale retribuito (dal 2 agosto al 31 dicembre 1995), con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa sindacale retribuita o in distacco sindacale retribuito, e del sindacato di appartenenza (per le Forze di polizia ad ordinamento civile soltanto gli elenchi del personale collocato in aspettativa sindacale retribuita, in quanto il nuovo istituto del distacco sindacale retribuito avrà decorrenza soltanto dal 1° gennaio 1996);

c) che ha fruito di permessi sindacali retribuiti nell'anno 1995 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995), con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo delle ore di permesso sindacale fruite e del sindacato di appartenenza;

d) che è stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita (dal 2 agosto al 31 dicembre 1995), con indicazione a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa sindacale non retribuita e del sindacato di appartenenza (per le Forze di polizia ad ordinamento civile non ricorre la fattispecie nel 1995, in quanto il nuovo istituto avrà decorrenza soltanto dal 1° gennaio 1996);

e) che ha fruito di permessi sindacali non retribuiti (dal 2 agosto al 31 dicembre 1995), con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo delle ore di permesso sindacale non retribuito fruite e del sindacato di appartenenza (per le Forze di polizia ad ordinamento civile non ricorre la fattispecie nel 1995, in quanto il nuovo istituto avrà decorrenza soltanto dal 1° gennaio 1996).

Si ritiene necessario mettere in particolare evidenza che — ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'art. 27 della legge n. 93/1993, dei commi 4 e 6 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 29/1993 e dei commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 — le amministrazioni pubbliche «sono tenute» a fornire annualmente i dati richiesti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Rilevazione dati e loro trasmissione.

Per facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati in argomento, le amministrazioni pubbliche sono invitate a compilare le schede allegate distinte per:

aspettative e permessi per funzioni pubbliche (scheda *A*);

aspettative sindacali retribuite e distacchi sindacali retribuiti (scheda *B*);

permessi sindacali retribuiti (scheda *C*);

aspettative sindacali non retribuite (scheda *D*);

permessi sindacali non retribuiti (scheda *E*).

Tali schede dovranno essere inviate, anche in mancanza di personale in una delle suddette posizioni giuridiche, con l'annotazione «negativo».

Oltre alla documentazione di cui alle allegate schede cartacee, tutte le amministrazioni pubbliche — escluse soltanto quelle che non sono dotate di alcun sistema informatizzato — sono tenute a fornire i dati indicativi nelle predette schede anche su supporto magnetico (dischetti).

A tale scopo il Dipartimento della funzione pubblica, per agevolare le amministrazioni, ha predisposto un apposito programma su supporto magnetico distribuito ai Ministeri, alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle regioni, alle province, ai comuni capoluoghi di provincia, ai maggiori enti pubblici non economici, ai maggiori enti ed istituzione di ricerca e sperimentazione con l'invito di curarne essi stessi la diffusione presso le proprie amministrazioni periferiche che ne facciano richiesta.

Inoltre il predetto supporto magnetico sarà fornito alle prefetture, in modo che le stesse possano corrispondere alle richieste sia delle amministrazioni pubbliche periferiche, che delle altre amministrazioni pubbliche e, in particolare, dei comuni, in coordinamento, per questi ultimi, con le province.

I supporti magnetici verranno consegnati ad un funzionario, designato dalle predette amministrazioni pubbliche, in una apposita riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel corso della quale saranno forniti chiarimenti e saranno illustrate le modalità tecniche della rilevazione in argomento. Tale riunione sarà tenuta nel mese di febbraio 1996, o al massimo nei primi 15 giorni del mese di marzo 1996, dandone comunicazione a mezzo telefax.

Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilità delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei prefetti della Repubblica la necessità di svolgere, nella loro qualità anche di presidenti dei comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione, una incisiva attività ed azione di coordinamento e di impulso in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano a compilare le allegate schede con le modalità in precedenza indicate ed a trasmetterle, unitamente ai predetti supporti magnetici, con ogni urgenza, e comunque non oltre il predetto termine del 31 maggio 1996 (normativamente previsto), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Modalità particolari di rilevazione e trasmissione di dati.

a) Ministeri.

Ciascun Ministero curerà la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito nella apposita riunione di cui si è detto in precedenza.

b) Enti pubblici non economici.

I seguenti enti: ACI, CRI, ENASARCO, ENIT, ENPALS, ENPAM, INAIL, INPDAI, INPDAP, INPS, cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito nella apposita riunione di cui si è detto in precedenza.

I restanti enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, nel caso che non fossero in condizioni di provvedere anche con il predetto supporto magnetico (quest'ultimo — si ripete — potrà essere richiesto presso le prefetture), provvederanno ad inviare i dati richiesti compilando soltanto le allegate schede cartacee.

c) Regioni - Autonomie locali.

c1) Regioni.

Ciascuna regione curerà la raccolta dei dati relativi:

ai propri uffici;

agli enti pubblici non economici da essa dipendenti;

agli istituti autonomi per le case popolari (i dati relativi a questi ultimi devono essere distinti da quelli degli altri enti pubblici non economici dipendenti dalla regione).

Ciascuna regione provvederà, quindi, a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito nella apposita riunione di cui si è detto in precedenza.

c2) Enti locali.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *l*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province presteranno l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB ed alle comunità montane ai fini della raccolta dei dati, oltre che a collaborare con le prefetture nella distribuzione del programma informatizzato.

Gli enti locali potranno chiedere copia del supporto magnetico direttamente alla provincia competente, oppure alle prefetture.

Tutte le province potranno utilizzare il sistema UPITEL per l'invio al Dipartimento della funzione pubblica dei dati relativi ai distacchi, alle aspettative e permessi sindacali ed alle aspettative e permessi per funzioni pubbliche.

Il programma informatizzato predisposto verrà pertanto trasmesso dall'UPITEL, tramite rete telematica, a tutte le province, che, a loro volta, ne coordineranno la diffusione agli enti locali del proprio territorio.

Tutte le province, come già precisato — oltre a prestare l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra i comuni, alle IPAB ed alle comunità montane — provvederanno alla raccolta dei dati in questione (anche di quelli negativi), trasmettendoli, tramite rete telematica, all'UPITEL, che, a sua volta, ne curerà l'invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il programma su supporto magnetico verrà consegnato ad un rappresentante della provincia nella apposita riunione, in cui si è detto in precedenza.

c3) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'Unioncamere coordinerà la raccolta dei dati delle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e provvederà a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara fornito.

d) Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Ciascuna azienda ed amministrazione autonoma curerà la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito.

e) Servizio sanitario nazionale.

Alla distribuzione del programma informatizzato alle amministrazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, provvederanno i competenti assessorati regionali alla sanità, ai cui rappresentanti i supporti magnetici saranno forniti nella apposita riunione di cui si è detto in precedenza.

Ciascuno dei predetti assessorati curera poi la successiva raccolta dei dati relativi alle amministrazioni in questione rientranti nel territorio di competenza, trasmettendoli al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico.

f) Istituzioni ed enti di ricerca.

Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto superiore di sanità cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito.

Le restanti istituzioni ed enti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, nel caso in cui non fossero in condizione di provvedere anche con il predetto supporto magnetico, (quest'ultimo potrà essere richiesto alle prefetture) provvederanno ad inviare i dati richiesti compilando soltanto le allegate schede cartacee.

g) Scuola.

Il Ministero della pubblica istruzione curerà la raccolta dei dati relativi a tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito.

h) Università.

Ciascuna università ed istituzione universitaria di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito.

i) Forze di polizia ad ordinamento civile.

Ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato), Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito.

l) Aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (ANAV, ASI, CONI, ENEA, Ente EUR, Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche, ICE, RAI, Unioncamere).

Ciascuna azienda ed ente curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito.

Termine per la trasmissione dei dati.

Si richiama l'attenzione sul puntuale rispetto del termine del 31 maggio 1996 (espressamente disposto — come già ricordato — dal citato art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770), avvertendo che nell'allegato alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della P.A., sarà particolare cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalare — per tutte le conseguenze ed effetti che ne possono discendere circa la valutazione generale della corretta gestione della cosa pubblica — anche l'elenco delle amministrazioni pubbliche inadempienti e di quelle che forniscono dati incompleti.

Al riguardo si evidenzia anche — in maniera particolare — che il comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, prevede, nel caso di mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche, la possibilità di disporre ispezioni da parte del Dipartimento della funzione pubblica e una serie di interventi di carattere sanzionatorio (la non autorizzazione alla modifica delle piante organiche, la non autorizzazione alla assunzione di personale, il non trasferimento di personale per mobilità, il non rilascio di assensi preventivi per distacchi sindacali retribuiti e per aspettative sindacali non retribuite), oltre che la personale responsabilità del funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con la urgenza che il caso richiede e di attivarsi per il rigoroso rispetto del termine del 31 maggio 1996 per la compilazione e la trasmissione delle schede allegate e dei supporti magnetici seguendo le istruzioni indicate nella presente direttiva-circolare.

Il Ministro: FRATTINI

Registrata alla Corte dei conti il 29 febbraio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 125

SCHEDA A

ELENCO DEI DIPENDENTI IN ASPETTATIVA O PERMESSO PER FUNZIONI PUBBLICHE

(Art 54, comma 6, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n 29)

COMPARTO ______ (a) AMMINISTRAZIONE ______________________

COGNOME	NOME	SESSO		QUALIFICA (b)	PROVINCIA (c)	TIPO DI INCARICO (d)	NUMERO GIORNI ASPETTATIVA (e)	NUMERO ORE PERMESSO (f)
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda

Cognome e nome ______________________ Telefono __________ Telefax __________

(a) I comparti sono quelli attualmente definiti con D P C M 30 dicembre 1993, n 593 Riportare i codici indicati nella tabella 1 allegata
(b) Riportare i codici indicati nella tabella 2 allegata.
(c) Sigla della provincia in cui ricade la sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza
(d) Riportare i codici indicati nella tabella 3 allegata.
(e) Indicare il numero complessivo dei giorni di aspettativa per funzioni pubbliche fruiti nel corso dell'anno 1995
(f) Indicare il numero complessivo delle ore di permesso per funzioni pubbliche fruite nel corso dell'anno 1995.

SCHEDA "B"

ELENCO DEI DIPENDENTI COLLOCATI IN ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA O IN DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO
(Art.54, comma 6, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n 29; art. 6, comma 2, del D.P C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 e, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, art. 30, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395).

COMPARTO ______ (a) AMMINISTRAZIONE ______________________

COGNOME	NOME	SESSO		QUALIFICA (b)	PROVINCIA (c)	SINDACATO (d)	(e)	NUMERO GIORNI ASPETTATIVA O DISTACCO (f)
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda

Cognome e nome ______________________ Telefono: __________ Telefax: __________

(a) I comparti sono quelli attualmente definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593. Riportare i codici indicati nella tabella 1 allegata.
(b) Riportare i codici indicati nella tabella 2 allegata.
(c) Sigla della provincia in cui ricade la sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza.
(d) Riportare i codici indicati nella tabella 4 allegata.
(e) Da compilare, indicando la sigla sindacale, soltanto nel caso in cui nella colonna (d) che precede è stato riportato il codice "99-altre"
(f) Indicare il numero complessivo dei giorni di aspettativa sindacale retribuita (dal 1 gennaio al 1 agosto 1995) o di distacco sindacale retribuito (dal 2 agosto al 31 dicembre 1995) fruiti nel corso dell'anno 1995. Per le Forze di Polizia ad ordinamento civile soltanto i giorni di aspettativa sindacale retribuita.

SCHEDA C

ELENCO DEI DIPENDENTI BENEFICIARI DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI.
(Art 54, commi 4 e 6 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n 29; art 6 ,comma 3, del D P.C M. 27 ottobre 1994 , n. 770 e, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, art 30, comma 3, del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395)

COMPARTO ______ (a)   AMMINISTRAZIONE : ____________________

COGNOME	NOME	SESSO		QUALIFICA (b)	PROVINCIA (c)	SINDACATO (d)	(e)	NUMERO ORE PERMESSO (f)
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda

Cognome e nome ____________________ Telefono __________ Telefax __________

(a) I comparti sono quelli attualmente definiti con D P C M 30 dicembre 1993, n 593 Riportare i codici indicati nella tabella 1 allegata
(b) Riportare i codici indicati nella tabella 2 allegata.
(c) Sigla della provincia in cui ricade la sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza
(d) Riportare i codici indicati nella tabella 4 allegata.
(e) Da compilare,indicando la sigla sindacale,soltanto nel caso in cui nella colonna (d) che precede è stato riportato il codice "99 altre"
(f) Indicare il numero complessivo delle ore di permesso sindacale retribuito fruite nel corso dell'anno 1995 (dal 1 gennaio al 31 dicembre 1995).

SCHEDA "D".

ELENCO DEI DIPENDENTI COLLOCATI IN ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA

(Art 54 ,comma 6, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n 29; art. 6, comma 2, del D.P C M. 27 ottobre 1994, n. 770)

COMPARTO _______ (a) AMMINISTRAZIONE ______________________

COGNOME	NOME	SESSO		QUALIFICA (b)	PROVINCIA (c)	SINDACATO (d)	(e)	NUMERO GIORNI ASPETTATIVA (f)
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda

Cognome e nome ______________________ Telefono ________ Telefax ________

(a) I comparti sono quelli attualmente definiti con D P C M 30 dicembre 1993, n 593 Riportare i codici indicati nella tabella 1 allegata
(b) Riportare i codici indicati nella tabella 2 allegata.
(c) Sigla della provincia in cui ricade la sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza
(d) Riportare i codici indicati nella tabella 4 allegata.
(e) Da compilare,indicando la sigla sindacale,soltanto nel caso in cui nella colonna (d) che precede è stato riportato il codice "99-altre"
(f) Indicare il numero complessivo dei giorni di aspettativa sindacale non retribuita fruiti nel corso dell'anno 1995 (dal 2 agosto al 31 dicembre 1995).

SCHEDA E

ELENCO DEI DIPENDENTI BENEFICIARI DEI PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI.
(Art 54, commi 4 e 6, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n 29 ; art. 6, comma 3, del D.P C M 27 ottobre 1994, n 770)

COMPARTO __ __ (a) **AMMINISTRAZIONE** ________________

COGNOME	NOME	SESSO		QUALIFICA (b)	PROVINCIA (c)	SINDACATO (d)	(e)	NUMERO ORE PERMESSO (f)
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda

Cognome e nome ________________ Telefono ________ Telefax ________

(a) I comparti sono quelli attualmente definiti con D P C M. 30 dicembre 1993, n 593 Riportare i codici indicati nella tabella 1 allegata
(b) Riportare i codici indicati nella tabella 2 allegata.
(c) Sigla della provincia in cui ricade la sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza
(d) Riportare i codici indicati nella tabella 4 allegata.
(e) Da compilare,indicando la sigla sindacale,soltanto nel caso in cui nella colonna (d) che precede è stato riportato il codice "99 altre"
(f) Indicare il numero complessivo delle ore di permesso sindacale non retribuito fruite nel corso dell'anno 1995 (dal 2 agosto al 31 dicembre 1995).

TABELLA 1: COMPARTI E SETTORI

Codice	Comparto e settore
0100	AAAVTAG
0200	ASI
0300	AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME DELLO STATO
0301	- AIMA
0302	- DD.PP
0303	- MONOPOLI
0304	- VIGILI DEL FUOCO
0400	CONI
0500	CORPO DELLA POLIZIA DI STATO
0600	CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA
0700	CORPO FORESTALE DELLO STATO
0800	ENEA
0900	ENTE EUR
1000	ENTI AUT.LIRICI E ISTIT.NI CONCERTISTICHE
1100	ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
1200	FORZE ARMATE
1300	ICE
1400	ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA
1500	MINISTERI
1600	RAI
1700	REGIONI - AUTONOMIE LOCALI
1701	- CAMERE DI COMMERCIO
1702	- COMUNI
1703	- COMUNITA' MONTANE
1704	- IACP
1705	- PROVINCE
1706	- REGIONI
1800	SCUOLA
1900	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
2000	UNIONCAMERE
2100	UNIVERSITA'

TABELLA 2: QUALIFICHE

Codice	Qualifica
01	BIOLOGO FISICO CHIMICO PSICOLOGO
02	DIRETTORE DIDATTICO
03	DIRETTORE DIVISIONE RUOLO ESAURIMENTO
04	DIRIGENTE
05	DIRIGENTE GENERALE
06	DOCENTE SCUOLA ELEMENTARE
07	DOCENTE SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUP.
08	FARMACISTA
09	ISPETTORE GENERALE RUOLO ESAURIMENTO
10	LIVELLO 1
11	LIVELLO 2
12	LIVELLO 3
13	LIVELLO 4
14	LIVELLO 5
15	LIVELLO 6
16	LIVELLO 6 BIS
17	LIVELLO 7
18	LIVELLO 8
19	LIVELLO 8 BIS
20	LIVELLO 9
21	LIVELLO 10
22	MEDICO
23	NON DOCENTE
24	PRESIDE
25	PROFESSORE I^ FASCIA
26	PROFESSORE II^ FASCIA
27	RICERCATORE
28	SEGRETARIO COMUNALE O PROVINCIALE
29	TECNOLOGO
30	VETERINARIO
31	GENERALE CORPO D'ARMATA
32	GENERALE DI DIVISIONE
33	GENERALE DI BRIGATA
34	COLONNELLO TRATT.GENERALE DI BRIGATA
35	COLONNELLO
36	TENENTE COLONNELLO CON TRATT.COLONNELLO

TABELLA 3: INCARICHI

Codice	Tipo incarico
01	PARLAMENTO EUROPEO
02	PARLAMENTO NAZIONALE
03	CONSIGLI E GIUNTE REGIONALI
04	CONSIGLI E GIUNTE PROVINCIALI
05	CONSIGLI E GIUNTE COMUNALI
06	COMUNITA' MONTANE
07	CONSORZI COMUNALI
08	ENTI REGIONALI
09	UU.SS.LL.
99	ALTRO

TABELLA 4: SINDACATI

Codice	Confederazione Sindacale
0100	ASGB/USAS
0200	CGIL
0300	CIDA
0400	CISAL
0500	CISL
0600	CISNAL
0700	CONFEDIR
0800	CONFSAL
0900	RDB/CUB
1000	UIL
1100	UNIONQUADRI
1200	USPPI

Codice Organizzazione sindacale

MINISTERI : Comparto (personale non dirigente) ed area per personale con qualifica dirigenziale

Codice	Organizzazione sindacale
0201	CGIL/FP/MINISTERI
0301	CIDA/UNADIS/MINISTERI
0401	CISAL/FAS
0501	CISL/FILS
0701	CONFEDIR/DIRSTAT
0801	CONFSAL/UNSA
1001	UIL/STATO
0001	UNSCP
0099	ALTRE

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI : Comparto (personale non dirigente) ed area per personale con qualifica dirigenziale

Codice	Organizzazione sindacale
0202	CGIL/FP/ENTI PUBBLICI
0302	CIDA/FENDEP/ENTI PUBBLICI
0402	CISAL/FIALP
0502	CISL/ENTIPUBBLICI
0002	FEMEPA/ANMI
0003	FLEPAR
0004	FUMEP (FED.UNITARIA CGIL-CISL-UIL MEDICI PARASTATO)
0901	RDB /ENTI PUBBLICI
1002	UIL/DEP
0099	ALTRE

REGIONI - AUTONOMIE LOCALI : **Comparto (personale non dirigente) ed area per personale con qualifica dirigenziale**

0203	CGIL/FP/ENTI LOCALI
0503	CISL/FILSEL
0702	CONFEDIR (DIRER/DIREL)
0005	FED.NAZIONALE AUTONOMA CISAL-CONFSAL DEL COMPARTO ENTI LOCALI
0006	FED.NAZIONALE COMPARTO ENTI LOCALI : CISNAL/ENTI LOCALI, CISAS-FISAEL, CUSAL (CONFILL,CASIL,CONFISAL), FILDI-CILDI,USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL, CONSAL-FEDNADEL,QUADRIL,CONFAIL-UNSIAU, CONFEDERSAL
0007	SNALCC
1003	UIL/ENTI LOCALI
0008	USPPLI (SNAVU-SULPM-SILPCL)
0099	ALTRE

AZIENDE ED AMM.NI AUTONOME DELLO STATO : **Comparto (personale non dirigente) ed area per personale con qualifica dirigenziale**

0204	CGIL/AZIENDE
0303	CIDA/FNDFP
0403	CISAL/AZIENDE
0504	CISL/AZIENDE
0601	CISNAL/AZIENDE
0703	CONFEDIR DIRSTAT
0009	FABI/SADCADEP
0902	RDB/VIGILI DEL FUOCO
0010	SAD/AIMA
1004	UIL/AZIENDE
0099	ALTRE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE : **Comparto (personale non dirigente), area per personale non medico con qualifica dirigenziale ed area per dirigenza medica e veterinaria**

0011	ANAAO/ASSOMED
0012	ANPO
0013	AUPI
0205	CGIL/FP/SANITA'
0304	CIDA/SIDIRSS
0014	CIMO
0505	CISL-MEDICI
0506	CISL/FISOS
0015	FED.FP CGIL-MEDICI/UILMEDICI/FIALS-MEDICI E CUMI AMFUP
0016	FED.NAZIONALE FIALS/CISAS-SANITA'/CONFSAL-SANITA'
0017	FED.NAZIONALE FP CGIL/SANITA'-DIRIGENZA E UIL/SANITA'- DIRIGENZA
0018	FESMED (ACOI,AMNCO,AOGOI,SUMI,SEDI,FEMEPA,ANMDO, SNAMI
0019	RSU SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS-SUNAS - SOI
0020	SICUS/USINCI
0021	SIMET
0022	SINAFO
0023	SIVEMP
0024	SNABI
0025	SNR
1005	UIL/SANITA'
0026	UMSPED/(AAROI-AIPAC)-CIDA
0099	ALTRE

SCUOLA Comparto (personale direttivo,docente ed ATA)

0206 CGIL/SNS
0507 CISL/SCUOLA (SISM E SINASCEL)
0027 FED.NAZIONALE GILDA/UNAMS
0802 CONFSAL/SNALS
1006 UIL/SCUOLA
0099 ALTRE

ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA : Comparto (personale non dirigente) ed area per personale con qualifica dirigenziale

0028 ANPRI/EPR
0207 CGIL/SNR
0508 CISL/RICERCA
1007 UIL/FURG
0029 USI/AIT/RICERCA
0099 ALTRE

UNIVERSITA' . Comparto (personale non docente e non dirigente), area per personale non docente con qualifica dirigenziale e personale docente e ricercatore

0208 CGIL/SNU
0305 CIDA/FENDEP/UNIVERSITA'
0030 CNU
0509 CISL/UNIVERSITA'
0030 FED.CONFSAL/SNALS/UNIVERSITA'-CISAPUNI
1008 UIL/UNIVERSITA'
0032 USPUR
0099 ALTRE

Settore : AAAVTAG
Settore : ASI
Settore: CONI
Settore : ENEA
Settore: ENTE EUR
Settore. ENTI AUT.LIRICI E ISTIT.NI CONCERTISTICHE
Settore: ICE
Settore: RAI
Settore: UNIONCAMERE

(rispettive aree personale non dirigente ed aree personale con qualifica dirigenziale)

0100 ASGB/USAS
0200 CGIL
0300 CIDA
0400 CISAL
0500 CISL
0600 CISNAL
0700 CONFEDIR
0800 CONFSAL
0900 RDB/CUB
1000 UIL
1100 UNIONQUADRI
1200 USPPI
0099 ALTRE

Settore : CORPO DELLA POLIZIA DI STATO . (personale non dirigente)

0033 COISP
0034 FSP (FED.SINDACALE POLIZIA LISIPO-SODIPO)
0035 SAP
0036 SIAP
0037 SIULP
0099 ALTRE

Settore : CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA : (personale non dirigente)

0209 CGIL/POLIZIA PENITENZIARIA
0510 CISL/POLIZIA PENITENZIARIA
0038 OSAPP
0039 SAG - UNSA
0040 SAPPE
0041 SIALPE/CISAL
0042 SINAPPE
1009 UIL/POLIZIA PENITENZIARIA
0099 ALTRE

Settore : CORPO FORESTALE DELLO STATO : (personale non dirigente)

0210 CGIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO
0511 CISL/CORPO FORESTALE DELLO STATO
0043 SAPAF (EX ANSEGUFOR)
0044 SAPECOFS
1010 UIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO
0099 ALTRE

96A1660

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.21075.XV.J(874) del 31 gennaio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Schuttler 5 Multicolore», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20653.XV.J(865) del 31 gennaio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Normanna Bis Calibro 80», che la ditta La Pirotecnica Aversana di Farinaro Luigi & C. - S.a.s. intende produrre nella propria fabbrica di Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20654.XV.J(866) del 31 gennaio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Normanna Calibro 90», che la ditta La Pirotecnica Aversana di Farinaro Luigi & C. - S.a.s. intende produrre nella propria fabbrica di Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20657.XV.J(869) del 31 gennaio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Normanna Calibro 130», che la ditta La Pirotecnica Aversana di Farinaro Luigi & C. - S.a.s. intende produrre nella propria fabbrica di Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A1630

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Alberghetti» di Imola ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna del 12 ottobre 1995 l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Alberghetti» di Imola è stato autorizzato ad accettare la donazione di sussidi didattici per un valore complessivo di L. 2.400.000, donazione disposta dal Comitato ex allievi scuola F. Alberghetti.

Con decreto del prefetto di Bologna del 12 ottobre 1995 l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Alberghetti» di Imola è stato autorizzato ad accettare la donazione di arredi scolastici del valore complessivo di L. 980.000, donazione disposta dalla ditta Sacmi di Imola.

Con decreto del prefetto di Bologna del 21 novembre 1995 l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Alberghetti» di Imola è stato autorizzato ad accettare la donazione di attrezzature computerizzate del valore di L. 800.000, donazione disposta dalla ditta Noris - S.r.l. di Imola.

96A1631

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 marzo 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1561,76
ECU	1948,30
Marco tedesco	1052,19
Franco francese	307,37
Lira sterlina	2374,34
Fiorino olandese	939,86
Franco belga	51,176
Peseta spagnola	12,518
Corona danese	272,42
Lira irlandese	2442,75
Dracma greca	6,433
Escudo portoghese	10,185
Dollaro canadese	1144,73
Yen giapponese	14,761
Franco svizzero	1299,63
Scellino austriaco	149,59
Corona norvegese	242,10
Corona svedese	229,01
Marco finlandese	339;14
Dollaro australiano	1202,87

96A1738

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 28 febbraio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Quality - 2° Salone della disciplina, dei servizi e degli strumenti per la qualità», che avrà luogo a Padova dal 14 marzo 1996 al 17 marzo 1996.

Con decreto ministeriale del 28 febbraio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Veneto Meccanica - 6° Salone delle tecnologie meccaniche», che avrà luogo a Padova dal 14 marzo 1996 al 17 marzo 1996.

Con decreto ministeriale del 28 febbraio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Satec - Servizi e tecnologia per l'industria ed il turismo nautico», che avrà luogo a Genova dal 14 marzo 1996 al 16 marzo 1996.

Con decreto ministeriale del 28 febbraio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «F.I.S.T. - 8° Salone della subfornitura», che avrà luogo a Padova dal 14 marzo 1996 al 17 marzo 1996.

Con decreto ministeriale del 28 febbraio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Expo Detergo International '96 - Mostra internazionale specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti ed accessori per lavanderia, stireria e pulizia dei tessili e affini in genere», che avrà luogo a Milano dal 14 marzo 1996 al 18 marzo 1996.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Saiedue - Componenti e finiture per l'edilizia» che avrà luogo a Bologna dal 20 marzo 1996 al 24 marzo 1996.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «21ª Herbora - Salone Internazionale dell'erboristeria, dei prodotti e derivati di origine naturale» che avrà luogo a Verona dal 23 marzo 1996 al 25 marzo 1996.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Mostra Convegno Expoconfort - Riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, idrosanitaria, arredamento bagno» che avrà luogo a Milano dal 27 marzo 1996 al 31 marzo 1996.

96A1679 - 96A1681

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa n. 1750 del 27 luglio 1995, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare, da parte della signora Almina Dovati Fusi, la donazione di 68 acqueforti aventi il valore complessivo di L. 34.000.000.

96A1632

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ancona n. 4358 del 18 luglio 1995, l'Università di Ancona è stata autorizzata ad accettare, da parte del prof. Antonio Vitale la donazione consistente nella somma di L. 100.000.000 al fine di costituire una borsa di studio in memoria dei propri genitori Angela e Vincenzo Vitale.

96A1633

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO

Adozione dei progetti di piano di bacino per stralci relativi ai settori funzionali delle attività estrattive e della qualità delle acque, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

In ottemperanza all'art. 18, comma 3, della legge n. 183/1989, si comunica che con delibera n. 48 del 31 ottobre 1995 (come modificata con delibera n. 58 del 29 gennaio 1996) e delibera n. 49 del 31 ottobre 1995, il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Serchio ha provveduto ad adottare i progetti di piano stralcio relativi ai settori funzionali delle attività estrattive e della qualità delle acque.

I progetti di piano di bacino potranno essere consultati, per 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso la sede della giunta della regione Toscana, nonché presso le sedi delle amministrazioni provinciali interessate (Lucca, Pisa, Pistoia).

La consultazione e l'estrazione di copia degli atti potrà effettuarsi con modalità che la regione provvederà a pubblicare nel proprio Bollettino ufficiale.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

Osservazioni sui progetti di piano possono essere inoltrate alla regione Toscana entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro suddetto.

96A1635

Testo coordinato delle deliberazioni n. 51 e n. 57 adottate dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Serchio nelle sedute del 31 ottobre 1995 e 29 gennaio 1996, concernenti misure di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, e la regolamentazione dell'asportazione di materiali inerti sia in alveo ordinario che nelle aree golenali e nelle aree di naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale.

L'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e in particolare l'art. 17;

Visto il decreto ministeriale dei lavori pubblici 1° luglio 1989 con il quale il bacino del fiume Serchio è individuato quale bacino pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della suddetta legge n. 183/1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989, ed in particolare l'art 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1992 recante «Costituzione dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio»;

Vista la legge della regione Toscana 30 aprile 1980, n. 36 («Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere»);

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, che assoggetta tra l'altro, a specifica autorizzazione ambientale l'attività estrattiva;

Vista la legge della regione Toscana 7 marzo 1994, n. 22, che pone fine al regime transitorio;

Viste le leggi della regione Toscana 17 dicembre 1992, n. 55, e 17 ottobre 1994, n. 75, circa procedure specifiche per l'individuazione e l'autorizzazione dei siti di cava da utilizzarsi esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche;

Vista la legge della regione Toscana 16 gennaio 1995 n. 5, circa le norme per il governo del territorio;

Vista la legge della regione Toscana 18 aprile 1995 n. 68, circa le norme per la valutazione di impatto ambientale;

Vista la delibera del consiglio regionale della Toscana 7 marzo 1995 n. 200, pubblicata nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 57 del 6 settembre 1995, relativa all'adozione del piano regionale delle attività estrattive;

Visto il progetto di piano stralcio ex legge n. 493/1993, relativo alle attività estrattive (fabbisogno di materiali litoidi e cave), adottato dal comitato istituzionale nella seduta del 31 ottobre 1995;

Ritenuto pertanto opportuno vietare l'asportazione di materiali inerti sia in alveo ordinario, sia nelle aree golenali e nelle aree di naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale tramite misure di salvaguardia;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone: «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni»;

Visti i verbali delle sedute del 31 ottobre 1995 e 29 gennaio 1996 di questo comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge n. 183/1989, dell'art. 8 della legge n. 253/1990 e delle decisioni regionali, dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per i beni culturali e ambientali, dal presidente della giunta regionale della Toscana, dai presidenti dell'amministrazione provinciale di Lucca, Pisa e Pistoia, dal rappresentante della comunità montana e dal segretario generale;

Delibera:

Art. 1.

Nel bacino del fiume Serchio è vietata l'asportazione di materiali inerti sia in alveo ordinario che nelle aree golenali e nelle aree di naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge n. 183/1989, secondo quanto evidenziato in premessa, fino all'approvazione del piano di bacino stralcio e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 2.

Il divieto di estrazione di cui sopra non si applica:

1) nel caso di interventi di manutenzione e riassetto idraulico e di interventi di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico su progetti predisposti dagli uffici operativi competenti della regione Toscana (uffici del genio civile) o altri enti dalla stessa delegati, sentito il parere dell'Autorità di bacino, che potrà esprimersi nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento del progetto, corredato dalla documentazione tecnica necessaria.

1-*bis)* Nel caso che l'attività estrattiva sia individuata nell'ambito del piano regionale delle attività estrattive della Toscana.

2) Nel caso delle cave di marmo delle Alpi Apuane, ricadenti nei limiti del bacino.

Art. 2-*bis*.

È costituito un gruppo di lavoro autorità di bacino, regione Toscana con il compito di confrontare entro 90 (novanta) giorni il piano regionale per le attività estrattive della regione Toscana con il progetto di piano stralcio adottato dall'Autorità di bacino, anche in relazione a quanto contemplato all'art. 2, comma 1-*bis*, della presente delibera.

Art. 2-*ter*.

Nel caso delle procedure specifiche previste dalla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 75, per l'individuazione dei siti di cava di prestito necessari alla realizzazione di opere pubbliche cantierabili, tale facoltà dovrà essere riconosciuta congiuntamente da regione Toscana e Autorità di bacino. L'Autorità di bacino dovrà esprimere il parere nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del progetto, corredato dalla documentazione tecnica necessaria, integrata da una valutazione di compatibilità ambientale. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere dell'Autorità di bacino si intende espresso in senso favorevole. Il segretario generale è delegato ad esprimere il suddetto parere, sentito il comitato tecnico nei casi di particolare rilievo, e relazionando al comitato istituzionale nella prima seduta utile.

Art. 2-*quater*.

Le aree soggette alla misura di salvaguardia, ricadono nel territorio delle province di Lucca, Pisa e Pistoia e interessano i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Cutigliano, Gallicano, Lucca, Massarosa, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Piteglio, San Giuliano Terme, San Marcello Pistoiese, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vecchiano e Villa Collemandina.

Art. 2-*quinquies*.

Il controllo di quanto previsto dalla presente delibera è effettuato dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 2-*sexies*.

Gli elaborati cartografici delle aree interessate dalla misura di salvaguardia, estratti dalla carta tecnica regionale, così come ad oggi aggiornata, sono depositati, ai fini della consultazione presso l'Autorità di bacino del fiume Serchio.

Art. 3.

La presente delibera sarà notificata alle amministrazioni comunali interessate e pubblicata nel Bollettino della regione Toscana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Seguono le firme).

96A1636

Misure di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, consistenti nel vincolo per la salvaguardia della falda idrica costiera in relazione agli scarichi di qualsiasi natura e in particolare dei residui della lavorazione del marmo nelle ex cave di sabbia silicea circostanti il lago di Massaciuccoli, adottate con deliberazione n. 52 relativa alla seduta del comitato istituzionale del 31 ottobre 1995.

L'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto il decreto ministeriale dei lavori pubblici 1° luglio 1989 con il quale il bacino del fiume Serchio è individuato quale bacino pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della suddetta legge n. 183/1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1992 recante «Costituzione dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio»,

Rilevata la situazione di degrado ambientale presente nella fascia costiera e intorno al lago di Massaciuccoli e specialmente nella parte settentrionale del territorio, dove sono presenti numerose «cave» dismesse per l'estrazione della sabbia silicea, alcune profonde fino a circa venticinque metri, nelle quali affiora la falda acquifera;

Considerato che alcune di esse ricadono nel territorio del Parco naturale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli e che altre, nella parte settentrionale del territorio, sono al di fuori di detti limiti;

Vista la situazione in atto, dove nella ex cava detta del Brentino (in comune di Massarosa, provincia di Lucca), è in corso lo scarico di residui della lavorazione del marmo («marmettola»), pur autorizzato dalla provincia di Lucca, che controlla la qualità delle acque della falda attraverso apposito monitoraggio, effettuato dalla U.S.L. di Lucca;

Visto il verbale del comitato tecnico relativo alla seduta del 1° dicembre 1994, durante la quale, a maggioranza, si è proposto di vincolare tutte le cave dismesse per estrazione di sabbia silicea onde impedire che nelle medesime fossero effettuati discarichi di qualunque natura ad esclusione della ex cava detta del Brentino;

Ritenuto pertanto che sia necessario adottare ogni opportuna cautela nei confronti della falda acquifera costiera che viene a giorno, affiorando alla superficie di dette cave, vietandovi lo scarico di qualsiasi materiale o residuo, onde realizzare appieno e doverosamente quanto disposto dall'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e in particolare alle lettere *b), c), e), f), m)* e specificatamente alla lettera *n)*;

Visto il progetto di piano stralcio ex legge n. 493/1993, relativo alla qualità delle acque, adottato dal comitato istituzionale nella seduta del 31 ottobre 1995,

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone: «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni»;

Visto il verbale della seduta del 31 ottobre 1995 di questo Comitato istituzionale costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183/1989, dell'art. 8 della legge n. 253/1990, e delle decisioni regionali, dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per i beni culturali e ambientali, dal presidente della giunta regionale della Toscana, dai presidenti delle amministrazioni provinciali di Lucca, Pisa e Pistoia, dal rappresentante delle comunità montane e dal segretario generale.

Delibera:

Art 1.

Di vietare lo scarico di qualsiasi materiale, compresi i residui della lavorazione del marmo («marmettola»), nelle ex cave di sabbia silicea circostanti il lago di Massaciuccoli, risultanti nell'area di cui all'allegato 1, per motivi di salvaguardia della falda idrica costiera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni in legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge n. 183/1989, secondo quanto evidenziato in premessa, fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 2

È esclusa dal vincolo, in via transitoria e cioè fino alla realizzazione di idonea discarica, la ex cava del Brentino (comune di Massarosa, provincia di Lucca) (allegato n. 2), dove è in corso lo scarico di residui della lavorazione del marmo («marmettola»), autorizzato dalla provincia di Lucca, che controlla la qualità delle acque di falda attraverso apposito monitoraggio, effettuato dalla U.S.L. di Lucca

Art 3.

La regione Toscana individuerà e realizzerà, entro la data di approvazione del piano di bacino relativo alla qualità delle acque, apposita discarica, atta ad accogliere i residui della lavorazione del marmo, o a definire altri idonei sistemi di smaltimento.

Art. 4.

Le aree vincolate, come indicato negli allegati al presente provvedimento, ricadono nei territori dei comuni di Massarosa, Viareggio e Vecchiano (provincia di Lucca e provincia di Pisa).

Art 5.

La documentazione fotografica aerea identifica le aree oggetto del presente vincolo ed è depositata, ai fini della consultazione, presso l'Autorità di bacino del fiume Serchio.

Art. 6.

La presente delibera sarà notificata agli enti locali destinatari e pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(Seguono le firme)

96A1637

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia

settore scientifico-disciplinare: F13B «parodontologia»;

settore scientifico-disciplinare: F13C «chirurgia speciale odontostomatologica».

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato

96A1683

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali concernente: «Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Otranto». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1996).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 17, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... di concerto con il Ministro delle finanze n. 7235 del *15* luglio 1995 ...», leggasi: «... di concerto con il Ministro delle finanze n. 7235 del *14* luglio 1995 ...».

96A1707

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 . 1 0 0 0 6 1 0 9 6 *

L. 1.400